

edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e occupativa nell'area-programma in cui sono inserite, tale da determinare effetti sulla strumentazione programmatoria regionale, esso è approvato con apposito provvedimento di legge".

Art. 7

1. In sede di prima applicazione degli articoli 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, come previsti dalla presente legge, e in attuazione delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento ed in ossequio al parere della Commissione consultiva competente in materia urbanistica espresso ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della legge regionale n. 45 del 1989, come modificato dalla presente legge, la Giunta regionale provvede all'adeguamento dei già adottati piani territoriali paesistici. I piani territoriali paesistici così adeguati, sono approvati dalla Giunta regionale e resi esecutivi con decreto del presidente della Giunta stessa entro il 30 luglio 1993.

2. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

3. La sospensione dell'efficacia dei nulla osta di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22, è prorogata fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici.

Art. 8

1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, di un testo aggiornato dalle leggi urbanistiche regionali in vigore

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 maggio 1993

Cabras

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 29 aprile 1993, n. 702.

Monumento Naturale denominato «ORSO DI PALAU».

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7.6.1989 n. 31 ed in particolare l'art. 23 e seguenti;

Viste altresì la L. 1.1.1989 n. 1089, la L. 29.6.1989, n. 1947, L. 8.9.1985, n. 431;

Considerato che nel Comune di Palau, Provincia di Sassari, in località Capo d'Orso è situato il bene denominato «ORSO DI PALAU» distinto in catasto fl. 7, mappale contraddistinto con la lettera a) senza numero, bene che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 e particolarmente art. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale Monumento Nazionale;

Considerato altresì che il bene insiste nel territorio del Comune di Palau;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, non è rigenerabile e ha un valore scientifico, biologico, storico culturale, estetico, paesaggistico, di grandiosità, rarità, rappresentatività, specificità e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico ed estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento Naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale alla protezione della natura, in conformità alla dichiarazione di monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti Naturali n. 3 alla L.R. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno a detto bene un'area di rispetto al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, la sua visibilità ed ogni altro godimento collettivo dello stesso, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia, o che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Sentiti il Comune di Palau, la Comunità Montana n. 4, la Provincia di Sassari;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato «ORSO DI PALAU» situato nel Comune di Palau, distinto in catasto al fl. 7, mappale indicato con la lettera a) senza numero nella planimetria allegata che fa parte integrante

del presente decreto, è istituito Monumento Naturale, ai sensi della L.R. n. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella citata legge.

Art. 2

A tale fine si sottopone il menzionato bene alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di raccogliere fossili, minerali;
- b) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- c) è ristretta l'attività di caccia in relazione e nei limiti delle competenze istituzionalmente attribuite all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente nell'ambito della competenza istituzionale dell'Assessorato.

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori scientifici, estetici, paesaggistici, biologici del bene.

Art. 3

Intorno al bene suddetto si stabilisce un'area di rispetto di Ha 6 distinta in catasto al fl. 7, mappali 57 (parte), a (parte), indicato con tratteggio nell'allegata planimetria catastale che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di cui al precedente art. 3, si sottopone alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;
- b) è fatto divieto di effettuare dissodamenti, decespugliamenti, arature e l'asportazione di massa vegetale voluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
- c) è fatto divieto di aprire nuove cave, estrarre materiale inerte;
- d) è fatto divieto di raccogliere fossili, minerali;
- e) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- f) è fatto divieto assoluto della attività della caccia.

Art. 5

E' fatto obbligo all'Ente gestore di rimuovere gli inestetismi insistenti nell'area di rispetto.

Art. 6

In tutta l'area di rispetto si precludono inoltre:

- a) interventi di modificazione urbanistica ed edilizia;

- b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico e visivo;

- c) apertura di nuovi sentieri, scavi e rimozione di pietrame, sradicamento di vegetazione (ad eccezione degli interventi necessari per la sistemazione dell'area circostante il Monumento, quali la perimetrazione con muri a secco, la sistemazione dei percorsi interni tecnologici interni e limitrofi);

- d) l'asportazione della copertura vegetale locale.

Art. 7

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) attività di ricerca scientifica;
- b) attività educativa
- c) attività ricreativa;
- d) accesso controllato tramite visite guidate.

Art. 8

La conservazione e la valorizzazione del Monumento Naturale suddetto è affidata alla Comunità Montana n. 4.

Art. 9

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 10

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 31/89, al Comune di Palau di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia, la perimetrazione del Monumento Naturale e la relativa normativa attraverso variante negli strumenti urbanistici generali e di attuazione.

Art. 11

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 4 di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 L.R. n. 31/89.

Cagliari, il 29 aprile 1993

Sanna

